

A cura di Giuseppe Avanzato

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Categoria: **Finanziaria**
Sottocategoria: **Covid - 19**

Sulla GU Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il c.d. **DL Sostegni** ovvero il Decreto n. 41/2021, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tra le novità fiscali contenute nel medesimo rientra la misura che prevede la definizione agevolata degli avvisi bonari, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Definizione agevolata	2
Soggetti che possono beneficiare della agevolazione	3
Verifica della riduzione del volume d'affari e proposta di definizione	3
Modalità di definizione	4
Proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle	4

Premessa

Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate in riferimento alla corretta liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale comporta un controllo da parte dell'Ufficio fondato esclusivamente sulla correttezza dei calcoli e dei dati esposti in dichiarazione.

Per quanto concerne le dichiarazioni IVA la normativa di riferimento è contenuta all'interno dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, si tratta di un **controllo automatizzato** che deriva dalla liquidazione delle imposte e dell'IVA a seguito della presentazione delle rispettive dichiarazioni.



ATTENZIONE! – Qualora a seguito del controllo automatizzato emergono delle irregolarità, l'Agenzia delle Entrate, attraverso una **comunicazione di irregolarità, c.d. Avviso Bonario**, rende edotto il contribuente della presenza di errori nella dichiarazione presentata.

In tal caso, al contribuente è riconosciuta la possibilità di poter fornire chiarimenti e documenti a riprova della correttezza dei dati esposti in dichiarazione nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ovvero di versare il dovuto.

Definizione agevolata

Per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. *Sostegni* tra le novità fiscali ha previsto all'interno dell'art. 5 la definizione agevolata degli avvisi bonari, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso da più di un anno.

L'articolo 5 del **Decreto Sostegni** prevede misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da Covid-19.

La misura concerne la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.



I periodi di imposta oggetto della definizione agevolata sono:

2017	→	per gli avvisi bonari elaborati entro il 31 dicembre 2020 ma non ancora inviati;
2018	→	per gli avvisi bonari da elaborare entro il 31.12.2021

Nel caso in cui, invece, il contribuente prima dell'entrata in vigore del DL Sostegni (23.03.2021) ha già ricevuto un avviso bonario relativo alle suddette annualità lo stesso **sarà in automatico escluso dal beneficio**.

Soggetti che possono beneficiare della agevolazione

Possono accedere alla misura in commento:

a

I soggetti con partita IVA attiva dalla data di entrata in vigore del D.L. *Sostegni*, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA per il periodo d'imposta 2020.

b

I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell' IVA, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.



ATTENZIONE! – Da una interpretazione letterale della norma è possibile ritenere che sono esclusi dal beneficio in commento i soci di una società di persone e i professionisti facenti parte di associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR, in quanto, gli stessi se non risultano essere titolari di Partita IVA non potranno registrare alcuna diminuzione del volume d'affari/ricavi o compensi. Pertanto, sarà impossibile accedere per i soci di società alla definizione agevolativa degli avvisi bonari prevista dall'art. 5 del D.L. *Sostegni* nonostante abbiano potuto subire una riduzione del volume d'affari relativo alla società cui partecipano.

Il legislatore, come si può a chiare lettere leggere, ha preso come parametro di riferimento il volume d'affari e non il fatturato, in quanto lo stesso determina minori incertezze perché definito espressamente dall'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.

Verifica della riduzione del volume d'affari e proposta di definizione

L' Agenzia delle Entrate, in base ai risultati dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni, la **proposta di definizione agevolativa con l'indicazione dell'importo ridotto da versare**.



OSSERVA – Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Si tratta, come detto, degli avvisi di irregolarità elaborati e non inviati nel 2020, per effetto della sospensione dell'art. 157 del D.L. n. 34/2020, riferiti alle dichiarazioni del 2017, e quelli elaborati entro la fine del 2021, relativi alle dichiarazioni del 2018, che **potranno essere definiti senza il pagamento delle sanzioni**.



ATTENZIONE! - Con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

Il contribuente sarà dunque raggiunto da una comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate, la quale riporterà la liquidazione agevolata delle somme dovute e il relativo prospetto di pagamento.

Modalità di definizione

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal D.Lgs. n. 462/1997 per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.



ATTENZIONE! – In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione agevolativa non produce effetti e si applicano le normali disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dell'articolo in commento, anche anteriormente alla definizione, restano **definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo**.

Proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle

L'art. 5 comma 8 del D.L. *Sostegni* infine prevede che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, **sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019**.